

# **STATUTO**

CONTENENTE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

via Tiziano Vecellio, 540 - 27036 - Mortara (PV)  
telefono 0384.338020 - fax 0384.338017  
numero verde 800.400.276  
e.mail: [info@asmare.eu](mailto:info@asmare.eu) - [www.asmare.eu](http://www.asmare.eu)



# DENOMINAZIONE - OGGETTO

## SEDE - DURATA

### ARTICOLO 1

È costituita una società a responsabilità limitata denominata “A.S.MARE S.R.L.” per la gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Pavia.

### ARTICOLO 2

La società ha per oggetto la gestione dell’intero ciclo delle acque, nonché le attività a queste complementari, presupposte o conseguenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la società svolge le seguenti attività:

- a. gestione, esercizio e conduzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio idrico integrato;
- b. studio, progettazione, direzione lavori e realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari per mantenere in efficienza le dotazioni ricevute in consegna e di quelli destinati all’ampliamento ed al potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio idrico integrato, ivi compresa la realizzazione degli impianti energetici connessi;
- c. l’organizzazione e la gestione dei servizi connessi all’intero ciclo delle acque, intendendosi per tali, anche la verifica dei consumi, la fatturazione e la riscossione delle tariffe, la fornitura di consulenza ed assistenza anche mediante il rilascio di pareri, nonché le attività ispettive intese come esame di un progetto, di un processo o di un impianto e di verificarne la conformità a requisiti specifici;
- d. studio, progettazione, direzione lavori ed esecuzione di opere edili e stradali, ivi compresi i lavori ed i servizi di manutenzione per conto di terzi.

La società realizza e gestisce, anche a mezzo di società partecipate, esclusivamente nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Pavia e compatibilmente con la gestione unitaria del servizio idrico, le attività di cui ai precedenti commi, prevalentemente per conto dei soci, degli Enti Pubblici Locali soci delle società socie e delle società partecipate o collegate.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente.

Le attività di carattere finanziario e l’assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

### ARTICOLO 3

La società ha sede legale nel Comune di Mortara.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune indicato al comma 1; l’istituzione e la

soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo.

## **ARTICOLO 4**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050

# **CAPITALE SOCIALE**

## **ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Le quote possono essere possedute esclusivamente da Enti Pubblici Locali, nell'accezione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 267/2000, appartenenti all'ambito territoriale ottimale della provincia di Pavia e/o da società il cui capitale sociale sia detenuto esclusivamente da Enti Pubblici Locali, appartenenti all'ambito territoriale ottimale della provincia di Pavia.

## **ARTICOLO 6**

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione prevista dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi con deliberazione assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino il sessanta per cento del capitale sociale; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

# **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

## **ARTICOLO 7**

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

# **CONTROLLO ANALOGO**

## **ARTICOLO 8**

Gli Enti pubblici locali soci e gli Enti Pubblici Locali soci delle società socie esercitano su A.S.Mare

S.r.l., attraverso i propri rappresentanti in assemblea e/o nelle assemblee delle società socie o anche direttamente mediante l'esercizio dei poteri previsti dallo Statuto e dalla Legge, un potere di programmazione ed indirizzo, vigilanza e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In particolare, gli Enti pubblici locali soci e gli Enti pubblici locali soci delle società socie possono trattare, discutere e deliberare, all'interno dei propri organi collegiali, relativamente ai documenti di cui ai punti 10); 11); 12) e 13) dell'art. 13) del presente Statuto.

Gli Enti pubblici locali soci e gli Enti pubblici locali soci delle società socie possono esercitare, con efficacia vincolante e a mezzo di deliberazione dei propri organi collegiali politici, il proprio potere di indirizzo sull'organo amministrativo di A.S.Mare S.r.l. in ordine agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Gli Enti pubblici locali soci e gli Enti pubblici locali soci delle società socie possono esprimere il proprio gradimento relativamente alla nomina dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione.

## SOCI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

### ARTICOLO 9

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

## TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

### ARTICOLO 10

In caso di cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di opzione spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta"), deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il negozio giuridico che intende porre in essere, il prezzo richiesto o, in alternativa, il valore patrimoniale della quota di cui intende disporre, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti

nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può chiedere all'organo amministrativo di nominare entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della richiesta un collegio di arbitraggio di tre arbitri due dei quali dovranno essere proposti dalle parti in contraddittorio. I due arbitratori così nominati a loro volta scelgono un terzo arbitratore, con funzioni di presidente; in caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitratore da parte dei soggetti che vi sono tenuti, la nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

Il collegio di arbitraggio, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.

I criteri da seguire per determinare il valore effettivo della società devono comprendere la determinazione del valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della società occorre computare pure quello che deriva dall'avviamento della società, da determinarsi in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale del fatturato degli ultimi tre esercizi e l'ammontare totale degli utili conseguiti negli ultimi tre esercizi.

La decisione del collegio di arbitraggio circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo e al proponente precisandosi che:

- a. ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal collegio di arbitraggio;
- b. ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione del collegio di arbitraggio, può decidere di revocare la propria proposta.

Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione del collegio di arbitraggio) ai soci che hanno investito il collegio di arbitraggio della decisione di determinare il prezzo di vendita.

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione.

Le spese del collegio di arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la

propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

## RECESSO DEL SOCIO

### ARTICOLO 11

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

## DECISIONI DEI SOCI

### ARTICOLO 12

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

### ARTICOLO 13

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
3. l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7. le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.
8. le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottoponga alla loro approvazione;
9. le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
10. il piano programma degli investimenti e i bilanci economici e finanziari di previsione pluriennali, eventualmente predisposti nell'ambito di un unico piano industriale e relative revisioni;
11. il piano programma degli investimenti e i bilanci economici e finanziari di previsione annuali, eventualmente predisposti nell'ambito di un unico piano industriale e relative revisioni (c.d. Budget annuale comprendente l'organigramma aziendale), determinando, contestualmente, la misura dei possibili scostamenti per i quali non è necessaria l'ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea in sede di adeguamento infra annuale;
12. le revisioni infra annuali del budget, qualora venga superata la misura dei possibili scostamenti approvata dall'Assemblea;
13. le relazioni infra annuali dell'organo amministrativo.

## ARTICOLO 14

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a. con deliberazione assembleare;
- b. mediante consultazione scritta;
- c. sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Nell'ipotesi sub a) si applica quanto previsto dal successivo art.15.

Nelle ipotesi sub. b) e c) le decisioni dei soci sono validamente adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

I documenti, sottoscritti dai soci, attraverso i quali avviene la consultazione o da cui risulta il consenso dei soci possono essere trasmessi con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica. Da tali documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e in ogni caso quando lo richieda l'organo amministrativo o lo richiedano i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni socio che sia iscritto nel libro dei soci e non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

## ARTICOLO 15

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a. l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale;
- b. l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale. Le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la trasformazione della società, lo scioglimento della società, la fusione e la scissione



- della società e l'emissione di titoli di debito dovranno essere deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;
- c. l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o di un altro stato membro dell'Unione Europea;
  - d. l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, inviato ai soci al recapito espressamente comunicato dall'interessato e annotato nel libro soci. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio;
  - e. in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che sono stati informati tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento;
  - f. i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio;
  - g. il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'idoneità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
  - h. l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o, in mancanza dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti;
  - i. l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

# AMMINISTRAZIONE

## ARTICOLO 16

La società è amministrata da un amministratore unico nel rispetto delle norme previste per la nomina degli amministratori delle società in house providing.

La nomina dell'amministratore unico dovrà avvenire nel rispetto delle eventuali direttive espresse dagli Enti pubblici locali soci e dagli Enti pubblici locali soci delle società socie.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C..

L'organo amministrativo resta in carica per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

## ARTICOLO 17

All'Amministratore Unico compete il potere di compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la decisione dei soci, assunta con qualsiasi forma, nel rispetto delle forme di legge.

L'Amministratore Unico, inoltre, deve sottoporre all'attenzione degli Enti pubblici locali soci e degli Enti pubblici locali soci delle società socie tutti i documenti di cui all'art. 8).

In via esemplificativa:

- sono atti di ordinaria amministrazione:
- tenere e firmare la corrispondenza, assumere e licenziare personale non Dirigente, acquistare e vendere merci e beni mobili in genere, esigere somme e quant'altro dovuto e da chiunque alla società e per qualsiasi titolo, in particolare riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, gli Uffici Doganali, e qualsiasi cassa pubblica e privata, stipulare contratti bancari e così contratti di conto corrente, di sconto, di cassetta di sicurezza, compiere le normali operazioni bancarie e così emettere assegni sui conti correnti della società, anche allo scoperto, fino alla concorrenza dei fidi accordati alla Società stessa, aprire cassette di sicurezza e disporre del loro contenuto, rilasciare di quanto riscosso quietanza nelle forme richieste, con esonero delle Casse solventi da ogni e qualsiasi responsabilità, girare all'incasso, protestare e quietanzare effetti e titoli all'ordine;
- emettere tratte sulla clientela, compiere ogni atto ed operazione presso l'Ufficio Italiano Cambi, gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, le Dogane, le Poste e telegrafi, le Ferrovie dello Stato, le Imprese di Trasporto e, in genere, effettuare ritiri e spedizioni di merci, valori, pieghe, lettere raccomandate ed assicurate, fare e ritirare depositi cauzionali, consentire vincoli e svincoli, rilasciare mandati speciali entro i limiti della suddetta facoltà, stipulare contratti di ordinaria amministrazione, e così in particolare contratti di locazione, di assicurazione, di somministrazione, di appalto e d'opera, mandato con o senza rappresentanza, agenzia e commissione;
- stipulare contratti di vendita, appalto, fornitura e manutenzione dei prodotti previsti

dall'oggetto sociale (immobili e diritti reali immobiliari esclusi), di autoveicoli e relativi alla prestazione di servizi previsti dall'oggetto sociale; partecipazione a gare d'appalto di forniture. L'assunzione di mandati con o senza rappresentanza in ordine ai prodotti previsti dall'oggetto sociale.

- acquisto di beni strumentali per un valore inferiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- sono atti di straordinaria amministrazione:
- permutare, compravendere immobili, conferirli in società, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di cui all'art.2 del presente Statuto, obbligare anche cambiariamente la società, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Uffici in genere da responsabilità;
- transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, istituire e sopprimere agenzie, nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, nonché nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e cassazione e stando in giudizio contro chiunque, sia attivamente e passivamente;
- stipulare mutui o contratti di apertura di credito o scoperti di conto corrente; assumere personale Dirigente e fissarne il relativo stipendio.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

## **ARTICOLO 18**

L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

# **COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

## **ARTICOLO 19**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre, nei limiti e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di società in house providing, assegnare agli amministratori un'indennità.

# **ORGANO DI CONTROLLO**

## **ARTICOLO 20**

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale

previste per le spa.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per l'assemblea dei soci.

## **BILANCIO - UTILI**

### **ARTICOLO 21**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

## **TITOLI DI DEBITO**

### **ARTICOLO 22**

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale

## **AZIONE DI RESPONSABILITÀ, CLAUSOLA COMPROMISSORIA, FORO COMPETENTE E COMPUTO DEI TERMINI**

### **ARTICOLO 23**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione

del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

## LIBRO DEI SOCI - COMUNICAZIONI

### ARTICOLO 24

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a. il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b. il libro dei verbali dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dell'amministratore unico e dell'organo di liquidazione;
- c. il libro dei verbali dell'organo di controllo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- d. il libro dei verbali dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

# RINVIO ALLA LEGGE

## ARTICOLO 25

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge.

Firmato:

SIMONE CIARAMELLA

LUISA CELLERINO Notaio





via Tiziano Vecellio, 540 - 27036 - Mortara (PV)  
telefono 0384.338020 - fax 0384.338017 - e.mail: [info@asmare.eu](mailto:info@asmare.eu) - [www.asmare.eu](http://www.asmare.eu)

Capitale Sociale € 4.000.000,00 interamente versato  
Registro Imprese Pavia n. 01932570185  
Codice Fiscale e Partita Iva 01932570185

---

